«CGA Helvetia Estensione della garanzia» Edizione gennaio 2024

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per il contratto d'assicurazione collettiva tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, in qualità di assicuratore e Suisse Alpine Service AG in qualità di stipulante.

1. Oggetto assicurato
L'assicurazione copre la bicicletta o la e-bike indicata (di seguito denominata "**bicicletta assicurata**") nel certificato di assicurazione corredata di marca, modello e numero di telaio contro gli eventi assicurati (punto 8).

La copertura assicurativa viene fornita alle seguenti condizioni:

- La bicicletta assicurata deve essere di proprietà dell'assicurato.
- La bicicletta assicurata può essere utilizzata esclusivamente a scopi privati. Le biciclette/e-bike utilizzate a scopi professionali o commerciali non sono coperte dall'assicurazione.
- La bicicletta assicurata deve essere stata acquistata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Spiegazione di alcuni termini
Nell'ambito dei presenti termini e condizioni, si applica quanto segue:

- Per "**Helvetia**" si intende Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
- "**Suisse Alpine Service**" indica Suisse Alpine Service AG, Aawasserstrasse 2, 6383 Dallenwil

3. Inizio, fine e durata dell'assicurazione
La copertura assicurativa inizia dopo la scadenza della garanzia legale o contrattuale di due anni concessa dal produttore o dal venditore per la bicicletta assicurata, ovvero 24 mesi dopo l'acquisto della bicicletta assicurata.

La copertura assicurativa termina:

- due anni (24 mesi) dall'inizio della copertura assicurativa; oppure
- in caso di danno totale.

4. Revoca dell'assicurazione
È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non siano stati notificati sinistri. L'assicurazione si estingue con la presentazione della dichiarazione di revoca. Il premio versato sarà rimborsato alla persona assicurata.

Qualsiasi comunicazione di cancellazione deve essere inviata a Suisse Alpine Service.

5. Validità territoriale
La copertura assicurativa è valida in Europa.

6. Persona assicurata
La persona indicata nel certificato di assicurazione è assicurata e ha diritto alla richiesta di risarcimento. Deve avere la residenza permanente in Svizzera.

7. Cambio di proprietà
Se la bicicletta assicurata cambia proprietario, la copertura assicurativa vale anche per l'acquirente legale per la durata dell'assicurazione, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera.

8. Eventi assicurati
L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della capacità di funzionamento di una bicicletta assicurata conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbricazione o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

9. Somma d'assicurazione
La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto della bicicletta assicurata ed è indicata sul certificato di assicurazione.

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro
Il limite massimo di indennizzo è pari alla somma d'assicurazione (cifra 9).

11. Franchigia
In caso di sinistro non viene applicata alcuna franchigia.

12. Prestazioni in caso di sinistro
In caso di evento assicurato (cifra 8) l'Helvetia versa le seguenti prestazioni nell'ambito dell'assicurazione d'indennizzo

- **In caso di danno parziale:**
  Rimborso degli interventi in garanzia accettati da Helvetia (al prezzo di costo del fornitore e con una quantità di lavoro abituale).
- Il rapporto di ispezione tecnica e la fattura del fornitore devono essere allegati.

- **In caso di danno totale:**
  Rimborso del costo di una bicicletta o di una e-bike sostitutiva dello stesso tipo e della stessa qualità.

- Batterie colpite da un evento assicurato:
  Rimborso dei seguenti costi: (Dopo 24 mesi di garanzia del produttore)

Anno 1:	50% dei costi di approvvigionamento di una batteria dello stesso tipo e qualità
Anno 2:	25% dei costi di approvvigionamento di una batteria dello stesso tipo e qualità.

- Se la riparazione del bicicletta assicurata non è tecnicamente possibile o non è economica. Ai fini delle presenti condizioni, una riparazione è considerata antieconomica se i costi risultanti sono superiori al valore di sostituzione della bicicletta assicurata al momento del danno accidentale assicurato. La valutazione della convenienza economica è a esclusiva discrezione di Helvetia o di Suisse Alpine Service.

In caso di danno totale, la bicicletta assicurata diventa di proprietà dell'Helvetia.

13. Esclusioni
L'assicurazione non copre la perdita della capacità di funzionamento, in particolare in seguito a:

a. danni causati da incendi o eventi naturali;
b. danni dovuti a influenze permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o accumulo eccessivo di ruggine, fango o altri depositi;
c. danni per i quali il produttore o il venditore in quanto tale è legalmente o contrattualmente responsabile (danni da garanzia del produttore e/o del venditore);
d. danni dovuti a errori di installazione causati da un installatore non incaricato da Suisse Alpine Service AG;
e. i danni derivanti da modifiche alla bicicletta assicurata non approvate dal produttore o dal venditore;
f. i danni dovuti a eventi bellici o terroristici e a disordini di ogni tipo e le misure adottate contro di essi;
g. danni causati da atti di vandalismo;
h. Sono esclusi dall'assicurazione i danni estetici e i difetti che non hanno alcuna influenza sulla funzionalità della bicicletta assicurata.
i. danni a seguito di ordini ufficiali, confische o scioperi;
j. richieste di risarcimento derivanti da danni che avevano un'alta probabilità di verificarsi o che sono stati accettati;
k. i danni che si verificano durante la partecipazione a eventi agonistici e alle relative sessioni di allenamento;
l. danni per i quali non è possibile fornire la prova del danno;
m. perdite derivanti da eventi già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
n. danni e difetti attribuibili a una manutenzione inadeguata o alla mancata osservanza delle misure di manutenzione raccomandate dal produttore;
o. i danni e i difetti imputabili all'uso improprio della bicicletta assicurata secondo le istruzioni del produttore;
p. danni causati da negligenza grave o comportamento doloso;
q. i danni che sono assicurati da altri contratti di assicurazione;
r. danni derivanti dalla commissione o dal tentativo di commissione di reati;
s. danni causati da ubriachezza, abuso di droghe o farmaci; e
t. i danni derivanti dall'uso commerciale della bicicletta assicurata.
u. danni che portano a un'azione di richiamo da parte del produttore (danni alla serie).

14. Gestore dei sinistri
I sinistri sono gestiti esclusivamente da:

- Suisse Alpine Service: https://www.suisse-velo.ch/home/intro
- Modulo di richiesta di risarcimento a: schaden@velo-suisse.ch

15. Obblighi generali
La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori della bicicletta assicurata e a osservarle.

16. Obblighi in caso di sinistro
Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Suisse Alpine Service (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e compilando il modulo di sinistro online.

- E-mail: schaden@suisse-velo.ch
- Internet: https://www.suisse-velo.ch/gefunden/intro

17. Violazione degli obblighi
In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

18. Altre assicurazioni e passività
Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

19. Trattamento dei dati
Suisse Alpine Service AG e l'Helvetia elaborano dati solo nella misura necessaria alla gestione del contratto e delle pratiche relative al sinistro e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché alle società del Gruppo svizzere ed estere dell'Helvetia. Inoltre, l'Helvetia può ottenere informazioni rilevanti, in particolare sull'andamento dei sinistri, da uffici amministrativi e da altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati si prega di consultare il sito **http://www.helvetia.ch/protezionedati** i **https://www.suisse-velo.ch/home/intro/impressum.asp**.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) delle compagnie di assicurazione svizzere, gestito da SVV Solution AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono inseriti sulla base di un regolamento a lui noto. La banca dati è di proprietà di SVV Solution AG. Per ulteriori informazioni sul sistema di segnalazione e informazione (HIS) si prega di consultare il sito www.svv.ch/his.

20. Foro competente e diritto applicabile
Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.